Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 176

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 29 giugno 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 31 marzo 1983.

Impegno della somma di lire 95 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93, contenente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna (anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Vista la legge 23 marzo 1981, n. 93, contenente disposizioni integrative della legge n. 1102/71, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna;

Vista la nota n. 290 del 3 febbraio 1983, con la quale si comunica che con decreto del Ministro del tesoro del 7 gennaio 1983, n. 100009, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1983, registro n. 3, foglio n. 362, viene disposto un incremento — per l'esercizio 1983 — di lire 120 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo ex art. 9 della legge n. 281/70;

Visto l'art. 16 del decreto-legge n. 55 del 28 febbraio 1983 recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale;

Visto, in particolare, il primo comma dell'art. 16 del sopracitato decreto-legge n. 55/83, con il quale viene autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, per le finalità ex legge n. 93/81;

Visto l'art. 37 del richiamato decreto-legge n. 55/83;

Vista la legge 23 dicembre 1982, n. 933, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio di bilancio, per l'esercizio 1983;

Ritenuto di dover assegnare, alle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, un primo importo complessivo di lire 95 miliardi, ripartito secondo i coefficienti indicati nella soprarichiamata tabella A, allegata alla legge n. 93/81, nelle more di un aggiornamento della medesima;

Decreta:

Art. 1.

L'importo complessivo di lire 95 miliardi, per le finalità esposte in preambolo è impegnato, a favore delle regioni e provincie autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in migliaia)
Trento	1.353.750
Bolzano	1.529.500
Valle d'Aosta	1.161.850
Piemonte	6.359.300
Liguria	2.555.500
Lombardia	6.907.450
Veneto	3.259.450
Friuli-Venezia Giulia	2.002.600
Emilia-Romagna	3.739.200
Marche	2.763.550
Toscana	5.257.300
Umbria	2.044.400
Lazio	5.024.550
Abruzzo	5.761.750
Molise	2.838.600
Campania	7.400.500
Puglia	3.347.800
Basilicata	5.101.500
Calabria	8.378.050
Sicilia	7.053.750
Sardegna	11.159.650
Totale	95.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 marzo 1983

Il Ministro: BODRATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1983
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 210

(3353)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 10 giugno 1983.

Modificazioni al decreto ministeriale 29 settembre 1979, concernente la cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici, in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080/77 e n. 1598/77.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 29 settembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1979, modificato da ultimo dal decreto ministeriale 12 aprile 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1983 concernente la concessione a prezzo ridotto di latte e prodotti lattiero-caseari agli alunni degli istituti scolastici in applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1080 del Consiglio del 17 maggio 1977 e n. 1598 della commissione del 15 luglio 1977 e loro successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 1440/83 della commissione del 3 giugno 1983 che modifica il contributo comunitario;

Considerata la necessità di dover modificare l'allegato I del decreto ministeriale 29 settembre 1979, in relazione all'intervenuta disposizione comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato I del decreto ministeriale 29 settembre 1979 e così sostituito:

ALLEGATO *I*

Descrizione prodotti	Quantità giornaliera pro-capite (gr.)	Quantità giornaliera massima pro-capite (art. 6) (gr.)	Entità del contributo dal 1° giugno 1983 espresso in Lt/Kg
Latte intero pastorizzato o sottoposto a trattamento UHT .	257,5	515	413,83
Latte intero con aggiunta di cioccolato, pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT e contenente in peso almeno il 90 % di latte intero .	257,5	515	413,83
Yogourt al latte intero .	257,5	515	413,83
Yogourt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta, contenente in peso almeno l'85 % di latte intero	257,5	515	413,83
Latte semiscremato .	257,5	515	238,83
Latte semiscremato con aggiunta di cioccolato o aromatizzato pastorizzato o sterilizzato o sottoposto a trattamento UHT, contenente in peso almeno il 90 % di latte semiscremato .	257,5	515	238,83
Yogourt al latte semiscremato ...	257,5	515	238,83
Yogourt allo zucchero, al cioccolato o alla frutta contenente in peso almeno l'85 % di latte semiscremato	257,5	515	238,83
Formaggi freschi e formaggi fusi aventi tenore. in peso di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 40 % .	57	114,4	1862,25
Formaggi aventi tenore, in peso, di materia grassa nella sostanza secca uguale o superiore al 45 %	25,7	51,5	4138,33
Grana Padano	25,7	51,5	4138,33
Parmigiano Reggiano .	23,4	46,8	4552,16

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1983

Il Ministro: MANNINO

(3794)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 giugno 1983.

Corso legale della moneta in argento da L. 500 commemorativa del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 337 del 9 dicembre 1982, concernente la emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi;

Visto il decreto ministeriale in data 31 marzo 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 136 del 19 maggio 1983;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 commemorative del centenario della morte di Giuseppe Garibaldi aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1982 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 15 giugno 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

(3829)

DECRETO 13 giugno 1983.

Corso legale della moneta in argento da L. 500 celebrativa del 350° anniversario della pubblicazione del « Dialogo sopra i due massimi sistemi » di Galileo Galilei Linceo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 208 del 30 luglio 1982, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500 per celebrare il trecentocinquantesimo anniversario della pubblicazione del « Dialogo sopra i due massimi sistemi » di Galileo Galilei Linceo;

Visto il decreto ministeriale in data 21 febbraio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 dell'11 aprile 1983;

Decreta:

Le monete d'argento da L. 500 celebrative del trecentocinquantesimo anniversario della pubblicazione del « Dialogo sopra i due massimi sistemi » di Galileo Gali-

lei Linceo, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1982 indicato nelle premesse, avranno corso legale dal 15 giugno 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1983

Il Ministro: GORIA

(3830)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 marzo 1983.

Approvazione di tre tariffe di assicurazione presentate da alcune imprese esercenti il ramo vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande delle imprese di assicurazione esercenti il ramo vita, nel seguito indicate, intese ad ottenere l'approvazione di tre tariffe di assicurazione sulla vita, da utilizzare quali complementari di tariffe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alle predette domande;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e di cui copia conforme viene trasmessa alle sottoindicate imprese, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalle imprese esercenti il ramo vita che nel seguito vengono elencate:

tariffa relativa all'assicurazione in forma temporanea per il caso di morte, complementare delle assicurazioni vita intera e mista « adeguabili », a premio annuo — durata dell'assicurazione 10 anni e durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione in forma temporanea per il caso di morte, complementare delle assicurazioni vita intera e mista « adeguabili », a premio annuo — durata dell'assicurazione 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione in forma temporanea per il caso di morte, complementare delle assicurazioni vita intera e mista « adeguabili », a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

ELENCO DEGLI ENTI E DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE CUI SI APPLICA IL PRESENTE DECRETO MINISTERIALE

Imprese nazionali

	Denominazione	Sede legale
1)	S.p.a. Compagnia di assicurazione di Milano	Milano
2)	Compagnie riunite di assicurazioni S.p.a.	Torino
3)	S.p.a. L'Italica vita	Milano
4)	S.p.a. La Fondiaria	Firenze
5)	S.p.a. Intercontinentale assicurazioni	Roma
6)	S.p.a. Istituto italiano di previdenza	Milano
7)	S.p.a. Italiana incendio, vita e rischi diversi	Milano
8)	S.p.a. Italia assicurazioni	Genova
9)	S.p.a. Lavoro & sicurtà	Milano
10)	S.p.a. La Minerva vita e rami diversi	Roma
11)	S.p.a. La Previdente	Milano
12)	S.p.a. R.A.S. L'Assicuratrice italiana	Milano
13)	S.p.a. S.A.I. Società assicuratrice industriale	Torino
14)	S.p.a. Toro assicurazioni	Torino
15)	S.p.a. Unione subalpina di assicurazioni	Torino
16)	S.p.a. Vittoria assicurazioni	Milano
17)	Società reale mutua di assicurazione	Torino
18)	S.p.a. La Fiduciaria vita	Bologna
19)	S.p.a. Savoia vita	Milano
20)	S.p.a. La Piemontese vita	Torino
21)	S.p.a. Ausonia vita	Milano
22)	S.p.a. Lloyd Italico vita	Genova
23)	S.p.a. Alleanza assicurazioni	Milano
24)	S.p.a. Mediolanum vita	Milano
25)	S.p.a. La Nationale vita	Roma
26)	Norimberga Maeci	Milano
27)	Banca nazionale delle comunicazioni	Roma

Rappresentanze generali per l'Italia di imprese di assicurazioni straniere

	Denominazione	Sede legale
1)	Abeille Paix Vie	Milano
2)	Les Assurances Générales de France-Vie	Roma
3)	Union des Assurances de Paris-Vie	Genova
4)	G.A.N. Vie	Roma

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(3355)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 19 gennaio 1983, n. **308**.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Carlo Marchi », in Firenze.

N. 308. Decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Carlo Marchi », in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1983
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 356

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 29 maggio 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio San Marco di Caerano San Marco (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 marzo 1981 al 20 settembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal Calzaturificio San Marco di Caerano San Marco (Treviso), è prolungata al 20 dicembre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sacfem di Arezzo e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Artuso Luigi, con sede e stabilimento in Marostica (Vicenza), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 maggio 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera di Rovereto, con sede e stabilimento a Villa Lagarina (Trento), è prolungata al 26 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675: L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carminati Casa, stabilimento di Gallarate (Varese), e prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carminati Casa, stabilimento di Gallarate (Varese), è prolungata al 27 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Carminati filati, con sede in Milano e stabilimento in Oleggio (Varese), Lonate Pozzolo (Varese) e Bellinzago Novarese (Novara), è prolungata al 12 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Carminati filati, con sede in Milano e stabilimento in Oleggio (Varese), Lonate Pozzolo (Varese) e Bellinzago Novarese (Novara), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kappamarmi di S. Severo (Foggia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 settembre 1982 al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amp Italia, filiali e magazzini di Milano e Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmoplant, con sede in Milano, uffici di Milano, Centro ricerche di Milano Linate e stabilimento di Massa Carrara, è prolungata al 14 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Imitools S.p.a., con sede e stabilimento a Ferrara, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 gennaio 1983 al 3 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socosme - Costruzioni meccaniche, con sede in Milano e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socosme - Costruzioni meccaniche, con sede in Milano e stabilimento in Ceriano Laghetto (Milano), è prolungata al 26 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Minganti & C., con sede in Bologna, è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giuseppe Minganti & C., con sede in Bologna, è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem, con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona), è prolungata al 28 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edizioni Minerva Medica, con sede in Torino e stabilimento in Saluzzo (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAE - Soc. An. Elettrificazione, con sede in Milano e stabilimento in Bologna, è prolungata al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Taban, con sede in Milano e stabilimenti in Pallanza (Novara) e Vercelli, è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco Manutenzioni, stabilimento in Lametia Terme (Catanzaro), è prolungata al 9 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Euteco Manutenzioni, stabilimento in Lametia Terme (Catanzaro), è prolungata al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.A.R. - Industria Condensatori applicazioni elettroelettroniche, con sede in Milano e stabilimento in Monza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 giugno 1983, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chatillon, stabilimento di Chatillon (Aosta), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3807)

MINISTERO DEL TESORO

Prezzo risultante dall'asta per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a tre mesi del 30 giugno 1983

In attuazione del disposto del decreto ministeriale 16 giugno 1983 relativo alla emissione dei B.O.T. con scadenza a tre mesi fissata per il 30 giugno 1983, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni medesimi è di L. 96,15 comprensivo della maggiorazione di 10 centesimi stabilita nel predetto decreto 16 giugno 1983.

(3940)

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Capua

Con decreto ministeriale 3 giugno 1983 è stata disposta la revoca della autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Capua (Caserta) di seconda categoria.

(3841)

Modificazioni allo statuto del Mediocredito regionale della Toscana, in Firenze

Con decreto ministeriale 6 giugno 1983 sono state approvate le modificazioni agli articoli 7, 8, 9, 13 e 17 dello statuto del Mediocredito regionale della Toscana, in Firenze.

(3842)

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Perugia

Con decreto ministeriale 4 giugno 1983 sono state approvate le modificazioni agli articoli 19 e 23 dello statuto della Cassa di risparmio di Perugia.

(3843)

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato

Con decreto ministeriale 9 giugno 1983 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato.

(3844)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 1

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico (Legge 6 agosto 1966, n. 651)

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

Certificato nominativo della rendita 5%-1935 di nominali L. 36.000 intestato a Da Empoli Giulia, nata a Reggio Calabria il 2 luglio 1905.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sul nuovo titolo osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

(3640)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 123

Corso dei cambi del 24 giugno 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1497,450	1497,450	1497,50	1497,450	1497,75	1497,50	1497,550	1497,450	1497,450	1497,45
Marco germanico	592,900	592,900	593,20	592,900	593,10	593,10	592,950	592,900	592,900	592,90
Franco francese	197,020	197,020	197,30	197,020	197,10	197,05	197,130	197,020	197,020	197,01
Fiorino olandese	529,620	529,620	529,75	529,620	530,35	530,35	529,650	529,620	529,620	529,60
Franco belga	29,638	29,638	29,65	29,638	29,63	29,630	29,628	29,638	29,638	29,63
Lira sterlina	2314,100	2314,100	2217 —	2314,100	2301,75	2299,50	2314,200	2314,100	2314,100	2314,10
Lira irlandese	1866 —	1866 —	1865 —	1866 —	1867,40	1886 —	1868 —	1866 —	1866 —	—
Corona danese	164,820	164,820	164,75	164,820	165,30	164,90	164,800	164,820	164,820	164,80
E.C.U.	1345,400	1345,400	—	1345,400	1343,65	1344,45	1345,400	1345,400	1345,400	1345,50
Dollaro canadese	1216,100	1216,100	1216 —	1216,100	1218,70	1218,20	1215,800	1216,100	1216,100	1216,10
Yen giapponese	6,297	6,297	6,30	6,297	6,292	6,29	6,297	6,297	6,297	6,29
Franco svizzero	717,710	717,710	717,75	717,710	718,35	718,45	717,640	717,710	717,710	717,70
Scellino austriaco	84,126	84,126	84,15	84,126	84,19	84,18	84,150	84,126	84,126	84,12
Corona norvegese	205,530	205,530	205,25	205,530	205,50	205,45	205,560	205,530	205,530	205,52
Corona svedese	196,900	196,900	196,90	196,900	196,50	196,85	196,800	196,900	196,900	196,90
FIM	271,690	271,690	271,50	271,690	271,50	271,63	271,800	271,690	271,690	—
Escudo portoghese	12,900	12,900	13 —	12,900	12,65	12,95	12,950	12,900	12,900	12,90
Peseta spagnola	10,420	10,420	10,41	10,420	10,43	10,45	10,411	10,420	10,420	10,42

Media dei titoli del 24 giugno 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	46,300
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83	100,050
» 5,50 % » » 1969-84	91,650
» 6 % » » 1970-85	92,900
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	80,500
» 9 % » » 1975-90	78,350
» 9 % » » 1976-91	76,025
» 10 % » » 1977-92	79,300
» 12 % (Beni Esteri 1980)	79,600
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	73,400
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	89,475
» » » 1-4-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-6-1981/86 16 %	96 —
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,500
» » » Ind. 1-10-1980/83	99,975
» » » » 1- 9-1981/83	100,125
» » » » 1-10-1981/83	100,250
» » » » 1-11-1981/83	100,550
» » » » 1-12-1981/83	100,600
» » » » 1- 3-1981/84	99,850
» » » » 1- 4-1981/84	99,925
» » » » 1- 6-1981/84	99,925
» » » » 1- 1-1982/84	100,225
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1982/84	99,850
» » » » 1- 5-1982/84	99,675
» » » » 1- 6-1982/84	100,175
» » » » 1- 7-1982/84	99,550
» » » » 1- 8-1982/84	99,150
» » » » 1- 9-1982/84	99,150
» » » » 1-10-1982/84	99,500
» » » » 1-11-1982/84	99,600
» » » » 1- 1-1982/86	99,800
» » » » 1- 3-1982/86	99,600
» » » » 1- 5-1982/86	99,700
» » » » 1- 6-1982/86	99,300
» » » » 1- 7-1982/86	99,300
» » » » 1- 8-1982/86	99,500
» » » » 1- 9-1982/86	99,500
» » » » 1-10-1982/86	99,600
» » » » 1-11-1982/86	99,500
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983	99,775
» » » 12 % 1-10-1983	98,475
» » » 12 % 1- 1-1984	97,500
» » » 12 % 1- 4-1984	96,150
» » » 18 % 1- 4-1984	100,375
» » » 12 % 1-10-1984	93,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	84,500
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	102,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	99,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 giugno 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1497,500
Marco germanico	592,925
Franco francese	197,075
Fiorino olandese	529,635
Franco belga	29,633
Lira sterlina	2314,150
Lira irlandese	1867 —
Corona danese	164,810
E.C.U.	1345,400
Dollaro canadese	1215,950
Yen giapponese	6,297
Franco svizzero	717,675
Scellino austriaco	84,138
Corona norvegese	205,545
Corona svedese	196,850
FIM	271,745
Escudo portoghese	12,925
Peseta spagnola	10,415

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di officine farmaceutiche

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983, n. 6404, è stata revocata l'autorizzazione a produrre catgut sterile per uso chirurgico nell'officina farmaceutica della ditta Ergon Sutramed S.p.a., in Beinasco (Torino), via San Giacomo n. 12.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983, n. 6405, è stata revocata l'autorizzazione a produrre la specialità medicinale «Tisana Erboris» lassativa depurativa nell'officina farmaceutica della ditta Pellini Caffè Erboris, in Verona, via Bartolomeo Giuliari n. 2.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983, n. 6395, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico dott. Renzoni, in Pesaro, via Adriatica n. 401.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983, n. 6382, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Valmari di Manlio Businelli, in Sesto San Giovanni (Milano), via Mameli n. 21.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1983, n. 6407, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione ad eseguire operazioni terminali di confezionamento di specialità medicinali a base di erbe officinali nella confezione bustine filtro nell'officina farmaceutica della ditta Confitea di Berardi Giancarlo S.a.s., in Monticello Brianza (Como), fraz. Cortenuova, via de Marchi, 7.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983, n. 6381, è stata revocata, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Istituto biochimico Minerva S.r.l., in Castellanza (Varese), via G. Borri n. 40.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983, n. 6439, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Milanfarma S.p.a., in Milano - Caronno Pertusella (Varese), via Galileo Ferraris.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983, n. 6440, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica della ditta Cassella Med Italiana, in Cascina - San Frediano a Settimo (Pisa), via Bartoli n. 5.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983, n. 6435, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Montefarmaco S.p.a., in Milano, piazza del Liberty n. 2.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1983, n. 6436, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Lafar S.r.l., in Milano, via Noto, 7.

Con decreto ministeriale 17 marzo 1983, n. 6427, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, l'autorizzazione a produrre preparati galenici nella officina farmaceutica della ditta Galenica Senese, in Siena, via Fontenuova, 22/24.

Con decreto ministeriale 14 marzo 1983, n. 6385, è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Crippa e Berger, in Pomezia (Roma), via Laurentina, km 27.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1983, n. 6387, è stata revocata, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede in comune con altra ditta, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Nuova Sigurtà S.r.l., in Santhià (Vercelli), località Sant'Alessandro.

(3759)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Proroga della sospensione dei termini relativi ai mutui ipotecari sugli immobili danneggiati dalla frana di Ancona del 13 dicembre 1982. (Ordinanza 16 giugno 1983, n. 4 U.L.).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;

Viste le proprie ordinanze n. 1 U.L. e n. 2 U.L., rispettivamente del 23 dicembre 1982 e del 5 gennaio 1983, con le quali veniva disposta la sospensione di termini in favore della popolazione del comune di Ancona, in dipendenza del movimento franoso del 13 dicembre 1982;

Considerato il perdurare dello stato di grave disagio in cui versa la popolazione stessa;

Acquisito l'assenso del Consiglio dei Ministri nella seduta del 16 giugno 1983;

Dispone:

Art. 1.

La sospensione dei termini per il pagamento dei ratei dei mutui ipotecari relativi agli immobili danneggiati dal movimento franoso di cui alle premesse, disposta con le predette ordinanze, è prorogata al 31 dicembre 1983.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà trasmessa per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1983

Il Ministro: FORTUNA

(3840)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Indizione delle elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie.

L'AVVOCATO GENERALE

Visto l'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, concernente l'approvazione del regolamento per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari;

Sentito il comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura dello Stato nell'adunanza del 28 aprile 1983;

Considerato che il mandato dei rappresentanti del personale in seno al predetto consesso verrà a scadere il 6 gennaio 1984;

Decreta:

Art. 1.

Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale dell'Avvocatura dello Stato in seno al comitato permanente per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie dell'Avvocatura stessa.

Le elezioni avranno luogo il giorno 20 novembre 1983 e proseguiranno fino alle ore 14 del giorno successivo.

Art. 2.

E' stabilita una circoscrizione elettorale unica con competenza per l'intero territorio della Repubblica.

Art. 3.

La commissione elettorale centrale è costituita come segue:

Presidente:

Cavalli avv. Vito, vice avvocato generale dello Stato.

Componenti:

Castiglia Michele, segretario principale;
Iachetti Clabassi Isabella, segretario principale;
Fuligni Gino, coadiutore superiore;
Di Paco Savini Mila, coadiutore dattilografo;
Marchetti Alfio, commesso capo;
Cappellani Mario, agente tecnico capo.

La prima convocazione della predetta commissione è fissata per il giorno 4 luglio 1983.

Art. 4.

La commissione elettorale circoscrizionale, con sede in Roma, è costituita come segue:

Presidente:

Tufi Arnolfo, segretario capo.

Componenti:

Santoro Prosperi Gabriella Giuliana, segretario principale;
De Intinis Panzironi Irma, segretario principale;
Calabrese Maria Rosaria, coadiutore principale;
Capitani Maurizio. coadiutore superiore;
D'Angelo Angelo, commesso capo;
Pellegrino Vincenzo, agente tecnico.

Roma, addì 23 giugno 1983

L'avvocato generale: MANZARI

(3853)

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 13 maggio 1983, n. 56/83.

Rinnovo dell'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150.

Agli ispettorati regionali e provinciali del lavoro
Alle regioni - Assessorati alla sanità
Alle province autonome di Trento e Bolzano
Al Ministero della sanità - Gabinetto
Al Ministero della marina mercantile - Gabinetto
All'E.N.E.A. - DISP
Al C.N.R.
All'Istituto superiore della sanità
All'I.S.P.E.S.L.
All'A.N.P.E.Q.
All'Associazione italiana radioprotezione medica
Alla Federazione nazionale collegi prof. tecnici sanitari di radiol. medica
Alla Confederazione generale industria italiana
Alla Federazione nazionale ordine medici

e, per conoscenza:

All'Ispettorato medico centrale del lavoro

E' imminente la scadenza del quinquennio di validità della prima iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, incaricati rispettivamente della sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti.

Com'è noto, il rinnovo delle iscrizioni suddette è regolato dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, il quale prevede che gli interessati devono entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio presentare domanda, in carta legale, a questa amministrazione, corredandola, oltre che dal certificato medico di idoneità fisica, da documentazione adeguata ed analitica, idonea ad attestare l'effettivo svolgimento dell'attività di esperto qualificato o di medico autorizzato.

Lo stesso articolo prevede che, ove la prodotta documentazione non corrisponda ai presupposti che consentano il rinnovo dell'iscrizione, la competente commissione sottopone l'interessato alla prova di idoneità di cui agli articoli 15 e 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1150/72. Ovviamente la mancanza dell'idoneità fisica preclude anche la possibilità di partecipare alle prove di idoneità.

Ciò premesso, al fine di eliminare possibili difformità interpretative, sentito l'ispettorato medico centrale del lavoro, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

La domanda da indirizzare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - Via XX Settembre, 97/*C* - Roma, dovrà essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza del quinquennio ed essere corredata, pena il mancato rinnovo della iscrizione, dal certificato medico — rilasciato dalla autorità sanitaria competente (unità sanitaria locale o eventualmente medico provinciale), attestante la permanenza dei requisiti di idoneità fisica all'espletamento dei compiti di sorveglianza fisica o medica della protezione — e, per ciascun incarico svolto, dall'attestazione rilasciata dal datore di lavoro che ha conferito l'incarico stesso, dalla quale emerga, in maniera inequivocabile, l'effettivo svolgimento della attività relativa. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in bollo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955.

La domanda dovrà concludersi con la seguente dichiarazione: « consapevole delle responsabilità che si assume, ai sensi di legge, il sottoscritto dichiara che ha effettivamente svolto l'incarico in conformità alla normativa vigente »; la firma posta in calce dal richiedente dovrà essere autenticata.

Per quanto concerne la dichiarazione del datore di lavoro, si precisa che la stessa, per corrispondere al dettato della norma, dovrà indicare:

1) durata dell'incarico, con indicazione dell'inizio e della eventuale cessazione;

2) tipo e numero delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette alla sorveglianza (per le macchine a raggi X occorre indicare anche la tensione massima applicata al tubo);

3) numero dei lavoratori esposti al rischio da radiazioni ionizzanti;

4) estremi della notifica all'ispettorato medico centrale del lavoro, ai sensi dell'art. 70 o dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Ai fini del rinnovo dell'iscrizione, sarà considerato valido l'esercizio dell'attività professionale nella materia, derivante da incarichi espletati — anche se in modo discontinuo — presso uno o più datori di lavoro, per almeno tre anni nell'arco del quinquennio.

Nelle more del procedimento per il rinnovo dell'iscrizione e per l'accertamento dei requisiti prescritti, la iscrizione conserva la sua validità fino alle determinazioni di questa amministrazione.

Peraltro, in sede di prima applicazione della norma, fermo restando che non saranno prese in considerazione, ai fini del rinnovo dell'iscrizione, le richieste inoltrate fuori dei termini prescritti, le domande presentate in tempo utile, ma corredate da documentazione carente rispetto a quanto sopra specificato, potranno essere integrate entro e non oltre il 31 agosto 1983.

Gli interessati, a cui sarà stata confermata l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati o dei medici autorizzati, saranno invitati con lettera raccomandata, a trasmettere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ispettorato medico centrale del lavoro - Roma, i seguenti documenti, in carta legale, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta:

a) certificato di cittadinanza italiana o di Stati membri delle Comunità economiche europee o di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

b) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali l'interessato è iscritto;

c) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente,

e inoltre:

la ricevuta originale del pagamento della tassa di concessione governativa, di cui al n. 117, lettera *b*), della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive integrazioni, da effettuarsi su apposito bollettino di versamento prestampato intestato all'ufficio registro tasse di Roma - concessioni governative;

un foglio di carta da bollo in bianco, per il rilascio del certificato attestante l'avvenuto rinnovo dell'iscrizione negli elenchi in parola.

Con l'occasione, si fa presente che i datori di lavoro tenuti a notificare all'ispettorato medico centrale del lavoro, il nominativo dell'esperto qualificato e del medico autorizzato, ai sensi rispettivamente degli articoli 70, secondo comma, e 75, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 185/64, devono allegare alla notifica una dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato; essi devono, altresì, comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa l'affidamento dell'incarico conferito.

Gli ispettorati del lavoro e le organizzazioni in indirizzo sono pregati di voler dare la massima diffusione alla presente circolare, onde consentire a tutti gli interessati di venirne a conoscenza.

Il Ministro: SCOTTI

(3875)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, per l'ammissione di quarantasette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, per l'anno accademico 1983-84.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, sulla istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, concernente norme di attuazione della citata legge, e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 674, contenente modifiche alle norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali chimici-farmacisti in servizio permanente dell'Esercito e alle norme sul reclutamento degli ufficiali farmacisti della Marina militare;

Vista la legge 24 settembre 1977, n. 717, concernente il trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle Accademie militari;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 440, concernente l'aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai militari ed ai graduati di truppa in servizio di leva, agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Visto l'art. 54, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212, concernente norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto per l'anno accademico 1983-84 un concorso, per esami, per l'ammissione di quarantasette allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito, nel ruolo medici del Corpo sanitario delle Marina e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Aeronautica, nonchè per il reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei ruoli del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) e del Corpo veterinario dell'Esercito.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

ventisette ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito di cui:

venticinque per il primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

due per il primo anno del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso la facoltà di farmacia;

cinque al corso del Corpo sanitario della Marina militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

nove al corso del Corpo sanitario dell'Aeronautica militare per la frequenza del primo anno della facoltà di medicina e chirurgia;

sei al corso del Corpo veterinario dell'Esercito per i concorrenti al primo anno della facoltà di medicina veterinaria.

Gli eventuali concorrenti eccedenti nelle graduatorie di una Forza armata potranno, ove lo richiedano, essere chiamati a coprire eventuali posti a concorso rimasti disponibili in una altra Forza armata semprechè essi abbiano i requisiti fisici richiesti da quest'ultima.

I suddetti concorrenti saranno inseriti nella graduatoria di merito della Forza armata in ordine di merito.

Nel caso tuttavia in cui i posti messi a concorso per una Forza armata non dovessero essere tutti ricoperti, l'aliquota ulteriormente disponibile potrà essere messa a disposizione delle altre due Forze armate.

Non è ammesso presentare domanda per più corsi della stessa Forza armata e per più corsi di diverse Forze armate.

Art. 2.

A mente dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, i corsi sono tenuti:

per il Corpo sanitario dell'Esercito, presso la Scuola di sanità militare di Firenze;

per il Corpo sanitario della Marina, presso l'Accademia navale di Livorno;

per il Corpo sanitario dell'Aeronautica, presso la Scuola di applicazione A.M. di Firenze;

per il Corpo veterinario dell'Esercito, presso la Scuola del Corpo veterinario militare di Pinerolo.

Art. 3.

I giovani ammessi ai corsi del Corpo sanitario dell'Esercito e del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1, seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia e della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche presso l'Università di Firenze.

I giovani ammessi al corso del Corpo sanitario della Marina seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia presso la Università di Pisa.

I giovani ammessi al corso del Corpo veterinario dell'Esercito seguiranno il corso di studi accademici previsto per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria presso la Università di Torino.

Essi sono tenuti altresì a conseguire le rispettive abilitazioni professionali, e seguiranno inoltre — durante gli studi universitari — presso gli istituti militari di cui al precedente art. 2, corsi complementari di materie militari a carattere comune, il cui programma è stabilito con decreto ministeriale.

Art. 4.

I giovani ammessi al primo anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze devono completare gli studi per il conseguimento delle lauree e rispettive abilitazioni all'esercizio professionale nel periodo massimo di sette anni accademici, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di cinque anni per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

E' facoltà del Ministro della difesa di concedere, in casi eccezionali, una proroga al termine di cui sopra: il corso di studi, comprensivo dell'abilitazione all'esercizio professionale, non potrà superare, comunque, la durata di otto anni dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia e di anni sei dall'ammissione all'Accademia, per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e in medicina veterinaria.

Art. 5.

Al termine del corso di studi universitari, e dopo aver conseguito le rispettive abilitazioni all'esercizio professionale, nonché aver superato gli esami delle materie militari a carattere comune del corso complementare, i giovani saranno nominati:

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali medici) dell'Esercito o sottotenenti di vascello nel ruolo medici del Corpo sanitario della Marina o tenenti nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito;

tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo del Corpo veterinario dell'Esercito.

Prima della nomina debbono assumere l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni in conformità di quanto previsto dall'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273.

Art. 6.

Possono partecipare al concorso per l'ammissione al primo anno dei corsi dell'Accademia i cittadini italiani di sesso maschile, anche se già alle armi, che:

a) siano nati negli anni 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966 ed abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate.

Ai limiti di età sopradetti non si applicano le maggiorazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge, ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi per le carriere civili;

b) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

c) non siano mai stati espulsi da istituti d'istruzione o di educazione dello Stato e non siano stati dimessi da una delle accademie militari per ragioni morali, disciplinari o per inattitudine alla vita militare;

d) siano celibi o vedovi senza prole;

e) posseggano, o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1983, il titolo di studio valido per l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia o in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria, ai sensi della legge 11 dicembre 1969, n. 910, concernente provvedimenti urgenti per l'università;

f) siano in possesso della piena idoneità fisica e delle qualità psico-attitudinali richieste dalla Forza armata alla quale aspirano di appartenere, per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario e veterinario dell'Esercito o del Corpo sanitario della Marina o dell'Aeronautica.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli prescritti.

A tal fine gli interessati dovranno allegare alla domanda il diploma originale o copia autentica di esso corredato della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta. Coloro invece che non abbiano ancora conseguito il predetto titolo e contino di conseguirlo entro la sessione di esami del 1983, dovranno allegare alla domanda un certificato della competente autorità scolastica estera attestante che essi si trovano nelle condizioni di poter conseguire in tempo utile tale titolo di studio ed allegare inoltre il programma degli studi compiuti e quelli da compiere.

I documenti di cui sopra dovranno essere muniti delle prescritte dichiarazioni degli agenti diplomatici o consolari.

Art. 7.

La domanda di ammissione, redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante sia minorenne, dovrà essere indirizzata e fatta pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero della difesa:

Direzione generale per gli uffici dell'Esercito - Roma;

Direzione generale per il personale militare della Marina - Roma;

Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - Roma,

a seconda della Forza armata cui il richiedente aspira, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

direttamente, se trattasi di giovani non ancora incorporati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali di complemento in congedo;

tramite il comando del reparto da cui dipendono, se trattasi di militari alle armi. In tal caso la data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio o da dichiarazione del comando del reparto od ente presso il quale il concorrente è in forza.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di trenta giorni di

cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. La busta contenente la documentazione viene acclusa alla pratica.

La domanda, conforme all'allegato 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto o che si presume di conseguire nella sessione di esami del 1983;

c) corso di studio che si intende frequentare (medicina e chirurgia, chimica e tecnologia farmaceutiche, veterinaria);

d) distretto militare di appartenenza o ufficio di leva o capitaneria di porto competente per territorio;

e) posizione nei riguardi del servizio militare;

f) Forza armata per cui si intende partecipare;

g) lingua estera (inglese o francese o tedesca) nella quale si intende eventualmente sostenere gli esami;

h) indirizzo esatto del concorrente con l'indicazione del numero di codice postale. Ogni variazione di indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alle direzioni generali competenti, le quali non assumono nessuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di indirizzo.

Le firme in calce alla domanda dovranno essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante del reparto od ente o dal capo ufficio).

Art. 8.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 9.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere, in ogni momento, dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 10.

I candidati saranno sottoposti a visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia nel ruolo o nel Corpo sanitario delle tre Forze armate prescelte o del Corpo veterinario dell'Esercito. Detta visita sarà compiuta prima dell'inizio della prova scritta di esame secondo le norme stabilite per ciascuna Forza armata nella sede e nel giorno che saranno comunicati con lettera raccomandata dalle direzioni generali interessate.

Nei confronti di quei candidati che presentino infermità o imperfezioni suscettibili di pronta guarigione la commissione sanitaria esprimerà un giudizio di «idoneità condizionata». In tal caso i candidati verranno sottoposti ad una nuova visita che avrà luogo prima della prova orale di esame.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è inappellabile.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica e quelli nei confronti dei quali sia stato espresso un giudizio di idoneità condizionata, verranno sottoposti ad un accertamento psico-fisiologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità nonché i requisiti di idoneità connessi con lo specifico impiego nel Corpo della Forza armata prescelta.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 11.

Gli esami di concorso consisteranno nelle seguenti prove:

a) prova scritta di cultura generale vertente su nozioni delle discipline letterarie, storiche e geografiche impartite negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

b) prova orale vertente sui programmi di carattere scientifico (fisica, chimica, biologia) riportati nell'allegato 4 al presente decreto;

c) prova facoltativa orale di una lingua estera (inglese o francese o tedesca).

Art. 12.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice che sarà così composta:

a) da un maggiore generale medico, presidente;

b) da tre ufficiali medici in servizio permanente effettivo, uno per ogni singola Forza armata, di grado non inferiore a tenente colonnello, membri;

c) da un ufficiale superiore in servizio permanente effettivo del Corpo veterinario, membro;

d) da un ufficiale superiore d'arma dell'Esercito, da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina e da un ufficiale superiore del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, in servizio permanente effettivo, membri;

e) da un professore di ruolo, laureato in lettere, membro;

f) da un professore di ruolo della lingua estera su cui verte l'esame facoltativo, convocato di volta in volta, membro aggiunto.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario civile della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Art. 13.

La prova scritta di cultura generale, della durata di sei ore, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, aula A, alle ore 8,30 del giorno 6 settembre 1983.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno suddetto, alle ore 7,30, muniti di carta d'identità od altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Essi dovranno portare l'occorrente per scrivere, ad eccezione della carta che sarà loro fornita sul posto.

I candidati assenti al momento dell'appello saranno senz'altro eliminati dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.

La prova consisterà nello svolgimento di uno dei tre temi vertenti su discipline letterarie, storiche, geografiche a scelta del candidato.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno superato la prova scritta, riportando una votazione non inferiore a 18/30.

La prova orale di concorso si svolgerà nei giorni e nella sede che saranno comunicati ai candidati a mezzo lettera raccomandata e avrà la durata minima di venti minuti.

La prova facoltativa orale di lingua estera, della durata di venti minuti, consisterà nella conversazione nella lingua in cui cade l'esame e in una traduzione a prima vista di un brano scelto dall'insegnante, dall'italiano nella lingua estera in cui si sostiene la prova.

Saranno dichiarati idonei i candidati che in ciascuna prova di esame (scritta ed orale) avranno riportato una votazione non inferiore ai 18/30.

Per l'esame orale facoltativo di lingua estera non sarà emesso un giudizio di idoneità, ma sarà assegnata una votazione in trentesimi da 1 a 30, valida nell'ambito di quanto specificato al successivo art. 19.

Art. 14.

I concorrenti, muniti di lettera o telegramma di convocazione per la visita medica, l'accertamento psico-fisiologico e per le prove di esame, si presenteranno al più vicino presidio militare o comando carabinieri per ottenere il rilascio dello scontrino di prima classe per riduzione a tariffa militare sulle ferrovie dello Stato.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 15.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno, per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, gli esami di concorso, le modalità, i termini e le condizioni tutte stabilite dal presente bando per i concorrenti degli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli, salvo quanto previsto al successivo art. 16.

Art. 16.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali delle Forze armate in servizio permanente o continuativo, in ferma o in rafferma, che abbiano i seguenti requisiti:

a) siano nati nell'anno 1956 e successivi;

b) siano in possesso della idoneità fisica e psico-fisiologica di cui all'art. 6, lettera *f*), nella Forza armata cui aspirano di appartenere;

c) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali e per precedenti di servizio.

Art. 17.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare domanda, su carta bollata, tramite il comando del reparto da cui dipendono, entro gli stessi termini stabiliti dal precedente art. 7.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 7, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo.

Ciascun aspirante dovrà unire alla domanda, o trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 21:

il titolo di studio con le modalità indicate alla lettera *a*) dell'art. 21;

estratto dell'atto di nascita su carta bollata;

una fotografia conforme alle prescrizioni della lettera *l*) del predetto art. 21.

La data di arrivo della domanda è quella di presentazione al comando del reparto.

Art. 18.

I sottufficiali ammessi ai corsi dell'Accademia sono cancellati dai ruoli di provenienza per assumere la qualifica di allievi e, superati nel primo e secondo anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano tale qualifica per tutta la durata del corso di studi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualifica, sono reintegrati nel grado, salvo quanto prescritto dal secondo comma dell'art. 13 della legge n. 273 del 14 marzo 1968, ed il tempo trascorso in Accademia è computato nell'anzianità di grado.

Durante la frequenza dei corsi dell'Accademia, agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente o continuativo o in ferma o in riafferma, compete il trattamento economico del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi dell'Accademia. Essi conservano tale trattamento economico, se più favorevole, anche nella qualifica di aspirante ufficiale.

Graduatoria di merito

Art. 19.

Le graduatorie di merito dei concorrenti, distinte per Forza armata e ruolo, sono formate in base alla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale, espressi in trentesimi. A questa media verrà aggiunto un trentesimo per la prova di lingua estera sostenuta dal candidato sempre che la votazione sia compresa tra i 18/30 e i 21/30; due trentesimi qualora detta votazione sia superiore ai 21/30. A parità di merito avranno la preferenza nell'ordine i concorrenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge n. 273 del 14 marzo 1968.

I certificati (in carta bollata) rilasciati dalle competenti autorità, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali stabiliti:

per gli orfani di guerra;

per gli orfani dei caduti per fatti di guerra;

per gli orfani dei caduti per servizio;

per gli allievi delle scuole militari dell'Esercito o del collegio « F. Morosini »,

dovranno essere trasmessi dai candidati entro il termine che sarà comunicato dalle rispettive direzioni generali.

Art. 20.

Le graduatorie dei concorrenti dichiarati idonei, stabilite a termini delle disposizioni di legge vigenti e distinte per destinazione dei concorrenti alle singole Forze armate, saranno approvate con decreti del Ministro della difesa.

Art. 21.

I candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno trasmettere, a pena di decadenza, entro il termine che sarà tempestivamente comunicato dalle rispettive direzioni generali:

a) titolo di studio originale per l'immatricolazione all'università. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare provvisoriamente un certificato in carta bollata rilasciato dall'istituto in cui il titolo di studio è stato conseguito, nel quale devono anche risultare il giudizio complessivo emesso dalla commissione di esame e la votazione riportata. In tal caso il diploma originale potrà essere prodotto non appena possibile. In caso di smarrimento o di distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato predetto. Le firme dei capi delle scuole parificate e legalmente riconosciute sui diplomi originali e sui certificati di studi conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma saranno legalizzate dal provveditore agli studi;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta bollata rilasciato dal comune di origine;

c) certificato di stato civile libero (carta bollata) rilasciato dall'ufficio di stato civile.

I vedovi senza prole dovranno presentare lo stato di famiglia su carta bollata;

d) certificato generale del casellario giudiziale (carta bollata) rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

e) certificato di cittadinanza italiana (carta bollata) rilasciato dal comune di residenza;

f) atto di assenso (carta bollata e conforme al modello in allegato 2 al presente bando) dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nelle Forze armate, qualora il concorrente sia minorenne (quest'atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco);

g) dichiarazione (carta bollata) da rilasciarsi dai concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento per ottenere la cancellazione dai ruoli.

La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione negli istituti presso cui verranno svolti i corsi.

Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, salvo quanto previsto al secondo comma dell'art. 13 della legge 14 marzo 1968, n. 273, qualora il concorrente non avrà conseguito la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia e scuole militari presso cui si svolgono i corsi è computato nell'anzianità di grado;

h) uno dei seguenti documenti rilasciato in conformità alle prescrizioni della legge sul bollo:

copia dello stato di servizio o del foglio matricolare per i concorrenti che abbiano prestato o prestino servizio militare;

foglio di congedo illimitato provvisorio o certificato dell'esito di leva rilasciato dal comune per i concorrenti che abbiano soltanto concorso alla leva. Per i riformati e per i dichiarati rivedibili, il motivo della riforma o della rivedibilità deve risultare dal certificato;

dichiarazione del sindaco dalla quale risulti, per i giovani appartenenti a classi per le quali non sono ancora state compilate le liste di leva, che essi saranno compresi nelle liste della propria classe di leva;

i) nulla osta su carta da bollo della competente autorità militare. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai concorrenti che trovansi in servizio militare, dai giovani che abbiano già partecipato alle liste di leva e dagli iscritti nelle liste della leva di mare;

l) fotografia recente (formato 4 × 6) del candidato con la indicazione leggibile del nome e cognome;

m) certificato di godimento dei diritti politici (carta bollata) per i maggiorenni;

n) dichiarazione in carta legale, conforme al modello in allegato 3 al presente bando, autenticata da un notaio e registrata presso l'ufficio del registro, del genitore o del tutore di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente bando.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *m*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni dello Stato, ovvero all'Amministrazione della difesa per altri concorsi.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva la facoltà di fissare un nuovo termine per la regolarizzazione.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 22.

Con decreti del Ministro della difesa sono ammessi ai corsi dell'Accademia, in qualità di allievi, i candidati iscritti nelle graduatorie di merito di cui al precedente art. 20 e compresi, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse, nel numero dei posti messi a concorso.

Art. 23.

I giovani ammessi al primo anno di corso dell'Accademia assumono la qualifica di allievi.

Gli allievi, superati nel primo e nel secondo anno dei corsi dell'Accademia tutti gli insegnamenti fondamentali prescritti per il primo biennio dal piano di studi dell'università frequentata, e dopo aver dimostrato di aver tratto adeguato profitto dagli insegnamenti impartiti nelle materie militari, assumono la qualifica di aspiranti ufficiali con decorrenza dall'inizio del terzo anno di corso e conservano la qualifica stessa per tutta la durata del corso di studi.

Gli allievi che non superino gli esami di cui al comma precedente son dimessi dai corsi dell'accademia, salvo che per essi non intervenga per non più di un anno la proroga contemplata dall'art. 4 del presente bando, ultimo comma.

Al termine dell'intero corso di studi, condotto sulla base del piano di studi di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 273 e relativo decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98, superati gli esami relativi all'apprendimento delle materie d'insegnamento militare e dopo aver conseguito l'abilitazione allo esercizio professionale, gli aspiranti ufficiali, a mente dell'articolo 14 della legge 14 marzo 1968, n. 273, saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo, previa assunzione dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni.

In conformità di quanto prescritto dall'art. 14 di detta legge, gli ufficiali così nominati frequenteranno, presso le Forze armate di appartenenza, un corso applicativo di sei mesi. Coloro che non superino detto corso sono trasferiti nei ruoli di complemento e rimangono in servizio fino al completamento dell'obbligo di otto anni.

Qualora gli aspiranti ufficiali non garantiscano, per comprovato scarso profitto negli studi, di conseguire il titolo di studio nei limiti di tempo previsti dal presente bando di concorso o in detti limiti di tempo — tenuto anche conto ed in ogni caso dell'eventuale proroga concessa dal Ministro della difesa di cui al sopracitato art. 4 — non conseguano l'abilitazione all'esercizio professionale, sono dimessi dai corsi dell'Accademia, perdono la qualifica posseduta, assumono il grado di sergente infermiere e sono tenuti a prestare servizio con tale grado per un periodo di tre anni nella Forza armata di appartenenza.

Altresì, se gli aspiranti ufficiali conseguita l'abilitazione e superati gli esami delle materie militari del corso complementare non assumono l'obbligo di rimanere in servizio quali ufficiali in servizio permanente effettivo per un periodo di anni otto e non accettano la nomina a tenente in servizio permanente effettivo, sono tenuti a prestare servizio militare col grado di sottotenente di complemento per un periodo di sei anni nella Forza armata di appartenenza.

Art. 24.

Gli allievi, all'atto dell'ammissione ai corsi, devono assumere quali militari volontari una ferma di anni due allo scadere della quale, nella ipotesi di proroga contemplata dal terzo comma dell'articolo precedente, contraggono una seconda ferma di anni uno.

Essi devono altresì assoggettarsi, quali militari di truppa, a tutte le leggi e regolamenti militari.

Successivamente, all'atto del conferimento della qualifica di aspirante ufficiale, assumono un'altra ferma di anni nove per gli iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia, e di anni sette per gli iscritti ai corsi di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche o in medicina veterinaria.

Agli allievi è concesso — a mente del penultimo comma dell'art. 9 della legge 14 marzo 1968, n. 273 — il proscioglimento dalla ferma con determinazione del Ministro della difesa solo in casi di comprovati gravi motivi familiari. In tale caso l'interessato perde la qualifica acquisita e viene dimesso dai corsi e segue le sorti della propria classe di leva nella Forza armata di appartenenza.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva, ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti i giovani ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'impegno che dovranno assumere all'atto della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, di rimanere in servizio per otto anni e dell'obbligo di rimborsare le spese dovute nel caso di dimissioni dall'Accademia.

Art. 25.

Fino alla nomina degli allievi ad aspiranti ufficiali sono a carico dell'amministrazione le spese per tasse, contributi di laboratorio e libri di testo consigliati dall'università.

Sono altresì a carico dello Stato le spese per somministrazione in uso degli effetti di vestiario e mantenimento negli istituti militari.

E' data facoltà al comando degli istituti presso cui si svolgono i corsi di lasciare, in tutto o in parte, agli interessati, al termine dei corsi accademici, gli effetti di vestiario forniti in uso e i libri di testo universitari acquistati a carico dello Stato.

Art. 26.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440, e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Gli aspiranti ufficiali hanno diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o guardiamarina in servizio permanente.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 18.

Art. 27.

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita annualmente la quota di spese generali a carico degli allievi, comprendente le spese per la cancelleria e per la manutenzione del vestiario, lavatura e stiratura della biancheria incluse, e quelle di istruzione militare per libri di testo, sinossi, pubblicazioni ed altre.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 giugno 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1983
Registro n. 23 Difesa, foglio n. 237

ALLEGATO 1

Modello della domanda
di ammissione al concorso
(in carta bollata)

Al Ministero della difesa (1)
. . . .
- ROMA

Il sottoscritto (2) . . . . nato a . . . . il . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . .) c.a.p. . . . . tel. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1983-84 per l'ammissione in qualità di allievo al primo anno del corso di (3) . . . . per la nomina ad ufficiale (4) . . . . . . in servizio permanente effettivo.

La Forza armata di assegnazione prescelta è (5) . . .

Dichiara:

1) di aver conseguito (o che presume di conseguire nella sessione di esame del corrente anno scolastico) il diploma di . . . . ;

2) di essere iscritto al distretto militare di . . . . od ufficio di leva di . . . . o capitaneria di porto di . . . . ;

3) che nei riguardi degli obblighi militari si trova nella posizione di (6) .

4) di aver prestato, ovvero di prestare servizio presso (7) . con la qualifica di (8) .

5) di voler sostenere l'esame facoltativo nella seguente lingua estera (9)

Unisce i seguenti documenti (10) .

Il concorrente, presa visione del bando di concorso, dichiara di accettare, senza riserve, tutto ciò che in esso è stabilito.

Data, .

Firma leggibile del candidato (11)

Firma leggibile dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore se il candidato e minorenne . . (11)

---

(1) Direzione generale per gli uffici dell'Esercito - 1ª Divisione reclutamento, oppure: Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione; oppure: Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - II Divisione - Concorsi - 1ª Sezione.

(2) Indicare cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare se di medicina e chirurgia o di chimica e tecnologia farmaceutiche o di veterinaria.

(4) Medico, chimico farmacista o veterinario.

(5) Indicare la Forza armata di cui all'art. 7 del bando di concorso.

(6) Non ancora arruolato dal consiglio di leva; abile arruolato; incorporato; esonerato; godente di rinvio.

(7) Denominazione dell'ente: Ministero, accademia, reggimento, ecc.

(8) Impiegato di concetto, allievo ufficiale, allievo ufficiale di complemento, soldato, ecc.

(9) Scrivere « inglese » oppure « francese » oppure « tedesco » solo se si intende sostenere la prova facoltativa.

(10) Ovvero si riserva di trasmettere entro il . la prescritta documentazione e dichiara, sotto la sua responsabilità, di essere in possesso dei requisiti richiesti.

(11) Le firme in calce alla domanda devono essere autenticate dal notaio o dal segretario comunale (per i militari e dipendenti civili dello Stato dal comandante di Corpo o capo ufficio).

ALLEGATO 2

ATTO DI ASSENSO

(per l'arruolamento di un minorenne, su carta bollata, rilasciato dal sindaco)

COMUNE DI

L'anno . mese di . sono comparsi (o è comparso) davanti a me, sindaco del comune suddetto, i signori (o il signor) (1) genitori (o genitore esercente la potestà o tutore) del minorenne (2) . i quali (o il quale), per assecondare la di lui inclinazione acconsentono (o acconsente) possa contrarre a tempo debito l'arruolamento in una delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare, Aeronautica militare) quale allievo dell'Accademia di sanità militare interforze.

In fede di che gli stessi dichiaranti (o dichiarante) hanno (o ha) sottoscritto con me il presente atto.

Data, .

I dichiaranti (o il dichiarante)

Il sindaco

---

(1) Nome e cognome dei dichiaranti (o del dichiarante).

(2) Nome e cognome del concorrente.

ALLEGATO 3

MODELLO DELL'ATTO DI SOTTOMISSIONE PRESCRITTO DALL'ART. 21, LETTERA N), DEL BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI DELL'ACCADEMIA DI SANITA' MILITARE INTERFORZE.

(in carta bollata - possibilmente dattiloscritto)

Mediante la presente scrittura, da valere come atto pubblico, io sottoscritto . . . . . domiciliato a . . . . via . . . . . . n. . . mi obbligo personalmente a tenore del bando di concorso per l'anno accademico 1983-84 per l'ammissione ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, a rimborsare all'Amministrazione della difesa tutte le spese sostenute dall'Accademia di sanità militare interforze per il mantenimento di mio figlio . . . . . . nel caso che lo stesso sia rinviato dall'istituto, in applicazione della legge 14 marzo 1968, n. 273 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1970, n. 98.

Data, ...

Firma
. . . .
(per esteso e leggibile)

P.S. — La sottoscrizione apposta sul documento deve essere autenticata; il documento deve essere registrato presso l'ufficio del registro.

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DELLA PROVA ORALE

BIOLOGIA

1. *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/A: Vegetali ed animali: caratteristiche comuni e differenze fondamentali.
b) Sottotesi 1/B: La circolazione nei mammiferi.
c) Sottotesi 1/C: Alimenti dell'uomo e costituzione di essi.
d) Sottotesi 1/D: Morfologia e struttura della cellula e sue funzioni vitali.

2. *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/A: Fanerogame e crittogame.
b) Sottotesi 2/B: Protozoi e metazoi: differenze fondamentali; classificazione dei metazoi.
c) Sottotesi 2/C: La trasmissione dei caratteri ereditari. Leggi di Mendel.
d) Sottotesi 2/D: La riproduzione animale.

3. *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/A: La sintesi clorofilliana.
b) Sottotesi 3/B: La respirazione animale; meccanismi ed organi della medesima.
c) Sottotesi 3/C: La nutrizione degli animali e dei vegetali.
d) Sottotesi 3/D: Il metabolismo.

4. *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/A: Storia della vita sulla Terra ed evoluzione organica.
b) Sottotesi 4/B: Lo scheletro dell'uomo e degli animali.
c) Sottotesi 4/C: Gli organi di senso e gli stimoli ai quali reagiscono.
d) Sottotesi 4/D: Cenni di sistematica dei vegetali.

5. *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/A: Il tubo digerente: cenni di suddivisione anatomica e funzionale.
b) Sottotesi 5/B: L'escrezione: i reni e l'apparato urinario, la pelle.
c) Sottotesi 5/C: Le ghiandole a secrezione interna.
d) Sottotesi 5/D: Adattamento all'ambiente e cenni di ecologia.

FISICA

1. *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/A: Corrente elettrica. Intensità di corrente, unità e strumenti di misura. Leggi di Ohm. Principi di Kirckkoff per i circuiti elettrici derivati.

b) Sottotesi 1/B: Oscillazioni elastiche: ampiezza, periodo, frequenza, rappresentazione grafica.

c) Sottotesi 1/C: Luce: teorie sulla sua natura, velocità, propagazione. interferenza, diffrazione e polarizzazione.

d) Sottotesi 1/D: Concetto di temperatura. Termometria. Quantità di calore ed unità di misura. Calore specifico.

e) Sottotesi 1/E: Cenni di acustica fisiologica: organo della voce, organo dell'udito, potere analizzatore dell'orecchio, organo del Corti.

2. *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/A: Effetto Joule. Elettrolisi e leggi di Faraday. Pila: di Volta, di Daniell, reversibile (accumulatore). Pinza termoelettrica.

b) Sottotesi 2/B: Oscillazioni elettromagnetiche: classificazione, lunghezza d'onda e frequenza, modo di produzione, proprietà.

c) Sottotesi 2/C: Suono: natura, velocità nei vari mezzi, sorgenti sonore. Cenni sugli infrasuoni e sugli ultrasuoni.

d) Sottotesi 2/D: Sorgenti luminose. Fotometria. Riflessione e rifrazione della luce. Riflessione totale.

e) Sottotesi 2/E: Pressione atmosferica e strumenti di misura.

3. *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/A: Campo magnetico prodotto da corrente rettilinea e circolare: direzione, verso ed intensità. Induzione elettromagnetica. Leggi di Faraday-Newmann e Lenz. Autoinduzione. Elettrocalamita, telefono e rocchetto di Ruhmkorff.

b) Sottotesi 3/B: Suono: mezzi di propagazione e velocità. Riflessione, eco e rimbombo.

c) Sottotesi 3/C: Dispersione della luce bianca solare. Frequenza e lunghezza d'onda.

d) Sottotesi 3/D: Dilatazione termica dei corpi. Propagazione del calore. Primo e secondo principio della termodinamica.

e) Sottotesi 3/E: Azioni molecolari nei fluidi: capillarità, tensione superficiale, diffusione, pressione osmotica.

4. *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/A: Raggi catodici, anodici e X. Tubi focus e tubi Coolidge. La radioattività naturale. Leggi dello spostamento radioattivo. Le famiglie radioattive.

b) Sottotesi 4/B: Caratteri dei suoni: altezza, intensità e timbro. Intervallo. Diapason normale. Effetto Doppler. Onda balistica.

c) Sottotesi 4/C: Lenti convergenti e divergenti. I cinque casi delle lenti convergenti.

d) Sottotesi 4/D: Organo della visione: occhio emmetrope, ipermetrope e brachimetrope. Concetti di diottria, astigmatismo e daltonismo.

e) Sottotesi 4/E: Azioni molecolari nei solidi: deformazioni elastiche ed anelastiche; legge di Hooke.

5. *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/A: Corrente alternata monofase e trifase. Dinamo e motori elettrici. Produzione e trasporto dell'energia elettrica.

b) Sottotesi 5/B: Risonanza ed interferenza dei suoni. Tubo di Quincke.

c) Sottotesi 5/C: Strumenti ottici più comuni: macchina fotografica, macchina da proiezione, microscopio. Spettroscopio: spettri di emissione e di assorbimento, principi di Kirckkoff.

d) Sottotesi 5/D: Cambiamenti di stato: fusione e solidificazione, evaporazione ed ebollizione, sublimazione. Cenni di igrometria.

e) Sottotesi 5/E: Dinamica dei liquidi: teorema di Bernouille, effetto Venturi, teorema di Torricelli, viscosità, legge di Poiseuille.

CHIMICA

1. *Tesi n.* 1.

a) Sottotesi 1/A: Differenza tra stato solido, liquido ed aeriforme delle sostanze.

b) Sottotesi 1/B: Ipotesi e leggi di Avogadro.

c) Sottotesi 1/C: Metalli e non metalli.

d) Sottotesi 1/D: Differenze tra chimica organica ed inorganica: esempi di composti organici ed inorganici.

2. *Tesi n.* 2.

a) Sottotesi 2/A: Legge delle proporzioni definite.

b) Sottotesi 2/B: Legge di Boyle.

c) Sottotesi 2/C: Atomi e molecole: peso atomico e numero atomico.

d) Sottotesi 2/D: Composti del carbonio conosciuti.

3. *Tesi n.* 3.

a) Sottotesi 3/A: L'atomo e la sua struttura.

b) Sottotesi 3/B: Isotopi e isobari. La valenza.

c) Sottotesi 3/C: Gli idrocarburi più semplici e la loro classificazione.

d) Sottotesi 3/D: Composti dell'azoto.

4. *Tesi n.* 4.

a) Sottotesi 4/A: Stati allotropici degli elementi (ossigeno, carbonio, fosforo).

b) Sottotesi 4/B: Gli idrocarburi aromatici.

c) Sottotesi 4/C: Esempi e concetti di isomeria.

d) Sottotesi 4/D: Cenni sugli alcooli, aldeidi e chetoni.

5. *Tesi n.* 5.

a) Sottotesi 5/A: Classificazione periodica degli elementi: acidi, basi e sali.

b) Sottotesi 5/B: Gli zuccheri e i polisaccaridi.

Il Ministro della difesa
LAGORIO

(3553)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a ventidue posti di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Visto il decreto ministeriale 11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, con il quale è stato stabilito il programma di esame per i concorsi per la nomina ad ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 agosto 1980, n. 466;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 1980 e 12 marzo 1982, registrati rispettivamente il 14 marzo 1980, registro n. 2 Finanze, foglio n. 261 e il 5 giugno 1982, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 24, emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per esami, a ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Datto atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riduzioni di dotazioni organiche, dell'indisponibilità e delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni e dal presente bando;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventidue posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

Lombardia . .	7
Piemonte	4
Emilia-Romagna	4
Veneto .	2
Trentino-Alto Adige	1
Liguria	2
Sardegna	1
Friuli-Venezia Giulia	1

Un sesto dei posti è riservato, ai sensi dell'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto, o corrispondenti, della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale, o equiparata, purchè forniti del titolo di studio e del diploma di abilitazione all'esercizio professionale di cui all'art. 2 del presente bando.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, di una delle lauree in ingegneria indicate nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53: ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti); ingegneria meccanica, ingegneria elettrotecnica; ingegneria chimica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria aeronautica, ingegneria mineraria; ingegneria elettronica; ingegneria nucleare.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

B) età non superiore ai 35 anni. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono elevazione di detto limite, l'età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni o i cinquantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico o coloro che siano destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio ed il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio stesso;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione, nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme e dal presente bando.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà altresì conto delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportato nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale di laurea in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A*); qualora il diploma ori-

ginale non sia stato ancora rilasciato potrà essere prodotto un certificato attestante il possesso del titolo e la circostanza del mancato rilascio dell'originale.

Deve, altresì, essere prodotto il certificato attestante il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nelle regioni ove sia stato soppresso l'ufficio del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario, tale certificato potrà essere rilasciato anche dalle competenti unità sanitarie locali. I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche, debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purchè, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 7.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertata dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perchè non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 6, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta lettera d'invito.

Art. 8.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli del presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 10

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Topografia con elementi di geodesia.

Coordinate geografiche, geodetiche polari, geodetiche rettangolari e loro mutue relazioni.

Nozioni fondamentali di cartografia con particolare riguardo a quella adottata dal catasto e dall'I.G.M.

Triangolazioni e trilaterazioni geodetiche e topografiche e relative compensazioni.

Poligonazioni e rilievi di dettaglio.

I principali metodi della livellazione.

Calcolo delle aree.

Strumenti topografici moderni e loro rettifiche.

Nozioni sulla teoria degli errori con particolare riguardo alla determinazione di tolleranze e di scelta di metodologia nei rilievi a grande scala.

Nozioni sui principi generali della fotogrammetria terrestre ed aerea.

Seconda prova:

Costruzioni:

Elasticità dei materiali, sollecitazioni semplici e composte.

Sistemi staticamente determinati ed iperstatici.

Calcolo di progetto e verifica di stabilità delle varie strutture dei fabbricati.

Meccanica dei terreni e spinta delle terre. Sistemi di fondazione e muri di sostegno.

Colloquio:

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Estimo:

Nozioni di economia applicata all'estimo.

Criteri e metodi di stima.

Stime agricole e forestali.
Stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili.
Stima delle aziende industriali.

Legislazione:

Nozioni di diritto civile relative ai diritti reali ed alle obbligazioni.
Elementi essenziali della legislazione urbanistica.

Art. 11.

La data, l'ora e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicate con successivo decreto che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana il* **15** *ottobre* **1983.**

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 12.

Per lo svolgimento delle prove di esame e per gli adempimenti ad esse inerenti saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 13.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere il colloquio.

Tale colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti complessivamente messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 14.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 15.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 6, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa al termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 15, possono essere conferiti entro il termine di sei mesi, dalla data del relativo provvedimento secondo l'ordine della graduatoria, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 17.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 6 del presente bando saranno nominati in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1982

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1983
Registro n. 31 *Finanze, foglio n.* 303

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi **- 00100 ROMA**

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventidue posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e di precedenza nella nomina: . . . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

(3824)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico esecutivo e di bidello presso l'Università della Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso gli istituti e per i posti sottoindicati:

Facoltà di ingegneria:

servizi generali . posti 3
dipartimento di chimica » 1
dipartimento di pianificazione territoriale » 1
dipartimento elettrico . » 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di fisica . posti 1
cattedra di chimica fisica . » 1

Facoltà di scienze economiche e sociali:

servizi generali . posti 1
dipartimento di organizzazione aziendale e amministrazione pubblica » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università degli studi della Calabria - Commenda di Rende (Cosenza).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera ausiliaria dei bidelli delle università e degli istituti di istruzione universitaria (seconda qualifica funzionale) presso l'Università della Calabria, per tre posti.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Ufficio concorsi - Palazzo Pranno - Commenda di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(3880)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Napoli

E' *indetto pubblico concorso, per titoli ed esami*, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto chimico (già chimica generale ed inorganica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(3819)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto di commesso presso la stazione zoologica di Napoli

La stazione zoologica di Napoli bandisce un concorso, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto di commesso del ruolo amministrativo da assegnare al servizio di pulizia della sede di Napoli.

Requisiti richiesti:

a) licenza elementare;
b) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego.

Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire alla stazione zoologica, Villa comunale, 80121 Napoli, per raccomandata con avviso di ricevimento oppure presentate all'ufficio segreteria dell'istituto, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per dettagliate informazioni riguardanti i requisiti richiesti ed altre indicazioni, nonché per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi direttamente all'ufficio segreteria della stazione zoologica, Villa comunale, 80121 Napoli.

(3822)

Concorso ad un posto di operaio di seconda categoria presso l'Università di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di operaio di seconda categoria (terza qualifica funzionale) in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Salerno, per la qualifica di mestiere di autista.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare nonché patente di guida di categoria « C ».

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Salerno, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università di Salerno, ufficio del personale (reparto secondo - concorsi), via Urbano II, 84100 Salerno.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(3820)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università di Salerno.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico esecutivo presso il centro elaborazione dati (C.E.D.) dell'Università di Salerno, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 13 novembre 1982, per la durata di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

La prima prova scritta, avrà luogo alle ore 9 del 2 settembre 1983, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in Baronissi (uscita Lancusi per chi vi si reca dalla superstrada Salerno-Avellino).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Salerno.

(3821)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università della Calabria.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di ingegneria:

dipartimento di chimica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in ingegneria.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Calabria - Commenda di Rende (Cosenza), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi della Calabria.

(3881)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Sassari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 8 gennaio 1983 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Sassari;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1983 modificato parzialmente con successivo decreto del 17 maggio 1983 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Sassari, nell'ordine appresso indicato:

1)	Zaccardi Leonzio	punti	108,500	su 132
2)	La Placa Cataldo	»	101,694	»
3)	Ruiu Antonio	»	90,285	»
4)	Gambassi Enrico	»	88,893	»
5)	Deyana Luca	»	87,733	»
6)	Nardelli Antonio	»	87,459	»
7)	Donzellini Ivo	»	86,716	»
8)	Gianfranchi C. Ruggero	»	85,104	»
9)	Ciraulo Giorgio	»	84,275	»
10)	Pesente Elio	»	84,076	»
11)	Carlomagno Michele	»	83,732	»
12)	Galatro Vittorio	»	83,268	»
13)	Castellaneta Nicola	»	83,234	»
14)	Marcucci Pasquale	»	83,220	»
15)	Domina Mariano	»	82,386	»
16)	Di Caprio Salvatore	»	82,366	»
17)	Aprile Pietromaria	»	81,527	»
18)	Nitti Gabriele	»	80,950	»
19)	Coniglione Sebastiano	»	80,545	»
20)	Scorza Saverio	»	80,446	»
21)	Bianco Antonio	»	79,722	»
22)	Zambelli C. Iacopo	»	79,551	»
23)	Priolo Vincenzo	»	78,700	»
24)	Frisi Doro	»	78,566	»
25)	Caccavale Antonio	»	78,269	»
26)	Licata Giovanni	»	78,266	»
27)	Magoni Beniamino	»	76,349	»
28)	Busillo Giovanni	»	76,247	»
29)	Luchetti Loreto	»	76,033	»
30)	Patriarca Mario	»	75,520	»
31)	Olivieri Antonio	»	74,733	»
32)	Muzzi Vitantonio	»	74,118	»
33)	Contini Graziano	»	73,457	»
34)	Manoli Placido	»	73,426	»
35)	Tangredi Giuseppe	»	73,400	»
36)	Liotti Francesco	»	72,579	»
37)	Pipia Giuseppe	»	72,411	»
38)	Zaffuto Paolo	»	72,353	»
39)	Bascetta Michelangelo	»	72,311	»
40)	Scalzo Guido	»	72,250	»
41)	Chittaro Mario	»	72,165	»
42)	Aloi Enrico	»	72,020	»
43)	Re Giovanni	»	71,396	»
44)	Sulas Gianni	»	70,886	»
45)	Florenzano Mario D.	»	70,849	»
46)	Strianese Eugenio	»	70,743	»
47)	Costardi Felice	»	70,349	»
48)	La Candia Michele	»	69,800	»
49)	Messina Baldassare	»	65,590	»
50)	Benevole Romano	»	65,099	»
51)	Santoro Domenico	»	65,000	»
52)	Caltagirone Raimondo	»	63,522	»
53)	Udeschini Beniamino	»	63,366	»
54)	Iacopino Giuseppe	»	62,832	»
55)	Longo Libero	»	62,600	»
56)	Bernardo Mario	»	61,832	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1983

p. *Il Ministro:* CORDER

(3362)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 4 del 16 maggio 1983, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di chimica e tecnologia dei materiali e dei componenti per l'elettronica - *Bologna;*

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di cibernetica e biofisica - Camogli;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per le tecnologie didattiche - Genova;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per le tecnologie didattiche - Genova;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per la geofisica della litosfera - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - *Montelibretti;*

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca di Roma - Montelibretti;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca di Roma - *Montelibretti;*

concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area della ricerca di Roma - Montelibretti;

due concorsi pubblici, per titoli ed esami, a complessivi due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Centro di studio per le ricerche sulla propulsione e sull'energetica - Peschiera *Borromeo (Milano);*

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di metrologia « G. Colonnetti » - Torino.

(3855)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di assistente di medicina legale e delle assicurazioni

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina legale e delle assicurazioni (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(261/S)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100831760)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*:		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.